

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 789)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1959 (V. Stampato n. 1348)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SEGNI)

**di concerto col Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 NOVEMBRE 1959

**Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il contributo a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra — previsto dal regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820, modificato dal regio

decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, numero 799, e dalla legge 18 aprile 1951, numero 295 — è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.